



COMUNE DI VOGHIERA (Provincia di Ferrara)

Viale B. Buozzi, 12/b
44019 Voghiera (Fe)

CAMPAGNA ANTINCENDI BOSCHIVI – STAGIONE 2012

“Prescrizioni di massima e di polizia forestale”

art. 35 - Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi

Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie, le Società di gestione delle autostrade, le Aziende di gestione o proprietarie di strade, le Amministrazioni provinciali e comunali ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree forestali. Tali pratiche escludono l'uso del fuoco.

Da qualsiasi strada o linea ferroviaria confinante con aree forestali e altri terreni coperti da vegetazione è vietato gettare mozziconi di sigarette e fiammiferi. Al solo scopo di prevenzione degli incendi boschivi, durante il periodo dichiarato di massima pericolosità, è vietato effettuare manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali. Il Corpo Forestale dello Stato può vietare le manifestazioni anche al di fuori di tale periodo, ricorrendone la necessità. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967 e successive modifiche ed integrazioni previste dalla L. n. 47/1975. Qualora si verificano danni si applicano le sanzioni previste dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923. Qualora si ravvisino gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del Codice Penale, viene inoltrata immediata informativa all'Autorità Giudiziaria.